

Sintesi di alcune misure di tema di lavoro, fisco introdotte dal "Decreto Legge Cura Italia" DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", tratte dal comunicato stampa della Presidenza del Consiglio:

LAVORO

- misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative citate in precedenza;
- incremento di ulteriori complessive dodici giornate del numero dei permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992;
- a seguito della sospensione del servizio scolastico, la possibilità per i genitori lavoratori, di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro.

---

**FISCO**

- sospensione, senza limiti di fatturato, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, unitamente al versamento Iva di marzo, per alcuni settori particolarmente colpiti, tra cui sport ed eventi (fiere/convegni);
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio;
- per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate; □ sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi; □ premio di 100 euro, non tassabile e proporzionale ai giorni lavorati, ai lavoratori, con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro, che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working);
- incentivi per le imprese per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d'imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL;
- sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale;

- misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

**VARIE**

- possibilità, fino alla fine dello stato d'emergenza, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
- proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto;
- misure per lo svolgimento del servizio postale e dei servizi di notificazione a mezzo posta;  differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022 per gli enti ed organismi pubblici diversi dalle società e possibilità per le società di convocare l'assemblea entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile;
- proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.